

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **CAPONI, DI PRISCO, BOCCASSI, BERA, SAMARITANI, TREBBI, BRAMBILLA, FIORE, CIPOLLA, SANTARELLI, ROMANO, MORETTI, COMPAGNONI, CONTE, MASCIALE, GUANTI e BITOSI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 OTTOBRE 1966

Estensione dell'assistenza malattia ai coltivatori diretti pensionati

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge che sottoponiamo alla vostra approvazione risponde a una profonda esigenza di giustizia sociale che in ripetute circostanze è stata riconosciuta da tutti i settori del Senato della Repubblica. Si tratta dei coltivatori diretti titolari di pensione d'invalidità e vecchiaia, ai sensi della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, che al raggiungimento dell'età di 70 anni vengono cancellati di autorità dai ruoli dei contributi unificati, perdendo così il diritto alla normale assistenza malattia da parte delle Mutue provinciali e comunali, istituite con la legge 22 novembre 1954, numero 1136.

Il fatto è profondamente ingiusto. In primo luogo si priva un lavoratore delle prestazioni mutualistiche proprio nel momento che ha maggiore bisogno di assistenza, in quanto per l'età avanzata è maggiormente soggetto alle malattie. In secondo luogo è inspiegabile privare i coltivatori titolari di pensione delle prestazioni mutualistiche, quando la generalità dei lavoratori pensionati, dipendenti ed autonomi, ricevono regolarmente la assistenza malattia gratuita. Gli stessi mezzadri e coloni che ricevono con i coltivatori diretti la pensione dalla stessa gestione speciale dell'INPS istituita con la

legge 26 ottobre 1957, n. 1047, sono regolarmente assistiti dall'INAM.

In passato si giustificava il rifiuto di estendere l'assistenza malattia ai coltivatori diretti pensionati con il fatto che la categoria gode di un particolare ordinamento mutualistico. In altre parole l'estensione della assistenza malattia ai coltivatori diretti pensionati avrebbe aperto il varco a tutte le altre categorie di lavoratori autonomi, che godono di particolari ordinamenti mutualistici.

La barriera di questa inconsistente difficoltà è stata abbattuta con la recente legge 22 luglio 1966, n. 613, che ha esteso l'assicurazione per l'invalidità e vecchiaia agli esercenti attività commerciali. Infatti, nel titolo VII della predetta legge è sancito il diritto all'assistenza malattia per i titolari di pensione per invalidità e vecchiaia e loro familiari a carico. La legge prevede che siano le mutue dei commercianti, istituite con la legge 27 novembre 1960, n. 1397, a garantire le prestazioni in caso di malattia ai titolari di pensione e loro familiari a carico. Il finanziamento è previsto con un meccanismo che stabilisce un contributo dello Stato per ogni pensionato e familiari a carico nella stessa misura prevista per gli

esercenti e familiari coadiuvanti dalla legge 27 novembre 1960, n. 1397. In caso di necessità di bilancio è data facoltà all'assemblea delle mutue provinciali dei commercianti di decidere l'applicazione di un contributo integrativo a carico dei rispettivi iscritti.

Ci sembra, pertanto, che l'opposizione di principio all'estensione dell'assistenza malattia ai coltivatori diretti pensionati sia caduta. Con il presente disegno di legge si propone, quindi, che anche ai coltivatori diretti pensionati l'assistenza malattia sia elargita dalle rispettive Mutue provinciali o comunali, secondo le norme e le modalità previste dalla legge 22 novembre 1964, n. 1136. Per il finanziamento si propone un meccanismo analogo a quello previsto per i commercianti.

Con la decorrenza delle prestazioni mutualistiche ai coltivatori diretti pensionati a partire dal 1° gennaio 1967, si sono volute superare le difficoltà di reperire lo stanziamento occorrente nel bilancio dello Stato, cioè si vuole mettere in condizione il Ministero del lavoro e della previdenza sociale di iscrivere la spesa nel proprio bilancio, a partire dal prossimo esercizio finanziario e in aggiunta a quella già prevista per la assistenza malattia ai coltivatori diretti, ai sensi della legge 22 novembre 1954, n. 1136.

Con le brevi considerazioni esposte si ha fiducia che gli onorevoli colleghi non mancheranno di esprimere parere favorevole, affinché i coltivatori diretti pensionati ricevano il conforto delle prestazioni mutualistiche in caso di malattia.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Con decorrenza 1° gennaio 1967, i coltivatori diretti, titolari di pensione d'invalidità e vecchiaia, ai sensi della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, hanno diritto all'assistenza malattia, secondo le norme e le modalità stabilite dalla legge 22 novembre 1954, n. 1136, ove gli stessi non godano di assistenza per altro titolo, o in virtù di assicurazione obbligatoria propria o di altri membri della famiglia.

L'assistenza malattia di cui sopra spetta anche per i familiari dei titolari di pensione, purchè conviventi ed a carico e che non siano a carico di altra unità attiva della famiglia.

L'assistenza spetta ai titolari di pensione senza limiti di durata nei casi di malattie specifiche della vecchiaia, indicato nell'apposito elenco compilato a cura del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell'articolo 3 della legge 4 agosto 1955, n. 682.

Art. 2.

Ai soggetti indicati nel precedente articolo l'assistenza malattia è concessa dalle rispettive Casse mutue dei comuni di residenza e dalle Casse mutue provinciali, ai sensi dell'articolo 5 della legge 22 novembre 1954, n. 1136.

Le Casse mutue comunali, di concerto con le Casse mutue provinciali, provvederanno alla compilazione di appositi elenchi di soggetti indicati nel precedente articolo, distinti per titolari e familiari a carico.

Art. 3.

L'onere derivante dalla corresponsione delle prestazioni previste nell'articolo 1 è determinato annualmente sulla base delle risultanze degli elenchi di cui al precedente articolo ed è commisurato al numero dei titolari di pensione aventi diritto all'assicurazione malattia.

A tale onere si provvede:

a) con un contributo annuo a carico dello Stato per ciascun titolare di pensione o familiare a carico, pari a quello previsto dall'articolo 22 lettera a), della legge 22 novembre 1954, n. 1136, e successive modificazioni;

b) con un eventuale contributo integrativo a carico di ciascun coltivatore diretto o familiare soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie, ai sensi della legge 22 novembre 1954, n. 1136, da stabilirsi dall'assemblea della Cassa mutua comunale o da quella della Cassa mutua provinciale.

In sede di ripartizione del fondo di solidarietà nazionale di cui alla lettera c) dell'articolo 13 della legge 22 novembre 1954, n. 1136, si terrà conto delle situazioni economiche locali di ogni Cassa mutua comunale e provinciale, in relazione al costo dell'assistenza per i pensionati.

Art. 4.

Per quanto non previsto dalla presente legge valgono le disposizioni, in quanto ap-

plicabili, della legge 22 novembre 1954, numero 1136, nonchè del regolamento delle prestazioni delle Casse mutue comunali e provinciali dei coltivatori diretti, approvato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 5.

L'onere derivante a carico dello Stato dalla applicazione della presente legge sarà iscritto, a decorrere dall'esercizio finanziario 1967, nel bilancio del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.